

Proponente: 15.A
Proposta: 2019/2257

del 11/12/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1487

del 19/12/2019

COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Dirigente: LEVI Dr.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX SEGNALETICA QUA PRESSO I CENTRI SOCIALI E SMONTAGGI E SMALTIMENTO DI 11 TOTEM 100X380 + MANUTENZIONE E RIPRISTINO TOTEM PIAZZALE FIUME (CPV 39171000-1) – PERIODO DICEMBRE 2019 – CIG ZDD2B22B2B

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX SEGNALETICA QUA PRESSO I CENTRI SOCIALI E SMONTAGGI E SMALTIMENTO DI 11 TOTEM 100X380 + MANUTENZIONE E RIPRISTINO TOTEM PIAZZALE FIUME (CPV 39171000-1) – PERIODO DICEMBRE 2019 – CIG ZDD2B22B2B

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- **che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;**
- che delibera di Consiglio Comunale **n. 126 del 18.11.2019**, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario corrente

Visto che

- con provvedimento P.G. n. 21323/2015, il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Nicoletta Levi della responsabilità di direzione del "Servizio Comunicazione e relazioni con la città", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;"

Rilevato che

che il Comune di Reggio Emilia ha la necessità di rimuovere e smaltire gli 11 Totem trifacciali 100x380 di proprietà della Madio Print, la cui gestione delle facce e manutenzione dei totem era affidata alla stessa ditta, ditta che per motivi di rotazioni non potrà essere chiamata per il successivo affidamento;

che tra i totem in gestione dalla ditta Madio (sempre totem trifacciale 100x380) ve ne è uno di proprietà del Comune (acquisto con n. cig Z380ABB122) e che per utilità l'Ente scrivente intende mantenerlo e spostarlo dalla zona di Massenzatico in Piazzale Fiume;

che il totem di proprietà del Comune ha bisogno di un intervento di manutenzione prima della ricollocazione, dovuto all'usura;

che entro la fine dell'anno, il Comune ha bisogno di rimuovere sia i 10 totem della Ditta Madio perché sostituiti in parte dal totem gestiti dal Servizio Turismo, sia di rimuovere della segnaletica non più valida e non ancora rimossa degli ex spazi QUA, e la cui rimozione, in parte, era stata già effettuata dalla Madio Print;

Considerato

- che la rimozione dei totem e della segnaletica rientra gli obiettivi del 2019_PD_1501, cioè assicurare l'informazione ai cittadini sulle iniziative e opportunità che offre la città.

- che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Vista l'urgenza di procedere alla rimozione;
Ritenuto di poter procedere senza l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sia considerati i tempi stretti per poter aprire una procedura sul Mercato Elettronico sia in ottemperanza del comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 Euro.

Nel rispetto dei parametri di prezzo e qualità contemplati dell'art 26, comma 3 della legge n. 488/1999;

Visto il paragrafo 4.2.2. delle **linee guida ANAC n. 4** recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

Visto il Bollettino di Rotazione, pubblicato il 6 dicembre 2019 predisposto dal Servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi del Comune di Reggio Emilia;

visto il principio di rotazione previsto nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti Pubblici e l'art. 31 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

visto il punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4/2016 dell'ANAC;

tenuto conto che la stazione appaltante può invitare i fornitori uscenti solo se in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Visto quanto disposto dal *Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 311* che *Il principio di rotazione "pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale*

tenuto conto che ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto"(TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981).

considerata da ultimo la sentenza del TAR Lombardia sez. IV 9/2/2018 , n. 380 secondo cui nei Contratti pubblici sotto soglia- Art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti

pubblici – nel Criterio “di rotazione degli inviti” non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente e pertanto non è una regola inderogabile e non può, di conseguenza, disporsi l'estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza;

Visti:

- l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
- l'art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- l'art. 63, comma 2 lett. B , punto 2 e comma 3 lett. b

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Comunicazione e Relazioni con la Città, Dott.ssa Nicoletta Levi;

Che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 l136/2010 come modificato con d.l. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il codice identificativo di gara (c.i.g) ZDD2B22B2B;

Dato atto che:

- in conformità all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 42 co. 1 lett. c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010;
 - che i Totem sono di proprietà della Madio e, pertanto, la rimozione degli stessi va richiesta al fornitore uscente;
 - che trattasi di rimozione e smaltimento e non di affidamento di acquisto di nuove facce totem e pertanto l'oggetto dell'affidamento rispetta i limiti previsti per la rotazione;
 - che il totem di proprietà del Comune va ripristinato e spostato, attività che seguiva sempre la Madio Print;
- che la Ditta Madio ha presentato un preventivo pari ad Euro 2.530,00+iva, il cui prezzo rientra nei parametri di equità e economicità,

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. 18.4.2015 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a) ;
- l'art. 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018

Atteso che il presente atto di impegno di spesa ricadendo nel disposto di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 (finanziaria 2006), trattandosi di spesa per la comunicazione e la divulgazione di informazioni di interesse dei cittadini di importo inferiore ai 5.000,00 euro:
a) non dovrà essere inoltrato alla competente Sezione della Corte dei Conti

DETERMINA

di affidare la LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX SEGNALETICA QUA PRESSO I CENTRI SOCIALI E SMONTAGGI E SMALTIMENTO DI 11 TOTEM 100X380 + MANUTENZIONE E RIPRISTINO TOTEM PIAZZALE FIUME (CPV 39171000-1) alla Ditta Madio Print di Madio Filippo P.IVA 02478980358 – via Tazio Nuvolari, 6/B – 42123 Reggio Emili- CIG n°ZDD2B22B2B per un importo pari a **3086,60 Euro** IVA inclusa.

di dare copertura alla spesa derivante da tali affidamenti di servizi impegnando la somma di **Euro 2907,72 IVA** compresa alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 13 DPCM 28/12/2011 1.03.02.02.004, del bilancio 2019 – al Capitolo 3305 del PEG 2019 denominato “Gestione attività e servizi comunicazione con i cittadini” - Codice Prodotto 2019_PD_1501 Comunicazione Strategica – Centro di Costo: 104 - non rilevante ai fini della competenza ambientale e che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010;

di dare copertura alla parte restante pari a **178,88 Euro** dall'impegno di massima del servizio (impegno 2400/2019 / DD 240 del 12/03/2019);

di dare atto che le ditte sono state preventivamente informata che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

detta tipologia di spesa per l'anno 2019 è soggetta ai tetti previsti dall'art.6 D.L. 78/2010 in quanto il comune non ha approvato il bilancio preventivo entro il 31/12/2018

infine, ricadendo nel disposto di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 (finanziaria 2006), trattandosi di spesa per la comunicazione e la divulgazione di informazioni di interesse dei cittadini di importo inferiore ai 5.000,00 euro il presente atto non dovrà essere inoltrato alla competente Sezione della Corte dei Conti completo delle schede relative ai fornitori i cui contratti superano singolarmente tale importo;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

IL DIRIGENTE